



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali ed il Diritto D'Autore
Servizio II

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato" e successive modificazioni, in particolare gli articoli 7 comma 2, 16 e 194;

VISTO il Regio Decreto 26.8.1927, n.1917 "Approvazione del regolamento per la custodia, conservazione e contabilità del materiale artistico, archeologico, bibliografico e scientifico"

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 - art. 47 comma 2;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417 "Regolamento recante norme sulle biblioteche pubbliche statali";

VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni e integrazioni, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n.59;

VISTO il DPR 8 gennaio 2001, n.37 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di costituzione e rinnovo delle Commissioni di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato"

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , e successive modificazioni recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio" ed in particolare l'art. 21 come modificato dal Decreto Legislativo n. 156 del 2006;

VISTA la Legge 15 aprile 2004, n. 106 "Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 "Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico";

VISTA la nota prot. n. 3007 del 16.10.2006 del Capo Dipartimento per i beni archivistici e librari del Ministero per i beni e le attività culturali;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n.233, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 1 comma 404, della L. 27 dicembre 2006, n. 296" come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n.91;

VISTO l'art.3 comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, convertito con modificazioni in Legge 7 agosto 2012, n.135;

VISTO il D.D.G. 12.03.2012 n. 206 con il quale è stato aggiornato ed integrato il Gruppo di lavoro con il compito di individuare le fattispecie per l'eliminazione di materiale bibliografico obsoleto o inutilizzato delle biblioteche pubbliche statali e di definire un iter procedurale omogeneo per lo scarto di tale documentazione;

PRESO ATTO delle valutazioni sul documento conclusivo del gruppo di lavoro, presentato a tutte le biblioteche pubbliche statali e integrato con le osservazioni ricevute



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali ed il Diritto D'Autore
Servizio II

DECRETA

Art.1 (Materiale oggetto di scarto bibliografico)

Nelle biblioteche pubbliche statali, dipendenti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, è ammesso lo scarto per le seguenti tipologie di materiale:

- Giornali, quotidiani e periodici;
- Gazzette e bollettini ufficiali;
- Repertori, enciclopedie e dizionari;
- Manuali scolastici e universitari e materiale didattico in genere;
- Pubblicazioni a fogli e/o fascicoli mobili soggette ad aggiornamento periodico;
- Volumi mutili o posseduti in più copie;
- Basi dati su supporti magnetici od ottici;
- Microfilm e microfiches;
- Ristampe;
- Materiale cosiddetto minore quali annunci economici e di vendite, annunci pubblicitari, bollettini etc.

Resta comunque escluso dallo scarto il materiale considerato antico, raro o di pregio nonché il materiale custodito come articolazione dell'Archivio della produzione regionale (art.4 DPR 252/2006).

Art.2 (Soggetti deputati allo scarto bibliografico)

Lo scarto è autorizzato con decreto del Direttore generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore su proposta del direttore della biblioteca pubblica statale che intende avviare la procedura.

Art. 3 (Condizioni per lo scarto bibliografico)

Il materiale appartenente alle categorie di cui all'art.1 potrà essere scartato solo nel caso in cui si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) che risulti deteriorato in misura tale da rendere impossibile la fruizione del bene. Per impossibilità della fruizione si intende il deterioramento non recuperabile del supporto cartaceo o, in caso di diverso supporto, l'obsolescenza irrecuperabile delle tecnologie di consultazione.
- b) che sia presente almeno una copia sostitutiva, anastatica, in fotoreproduzione o digitale.
- c) che sia incoerente con le raccolte della biblioteca precedente.

Il materiale acquisito in base alla legge 374/1939 e successive modificazioni ai sensi degli artt.6 comma 2, 14 comma 1, 20 comma 1 del D.P.R. 252/2006, potrà essere sottoposto a scarto solo alle condizioni di cui al punto a).

Per le categorie di cui ai punti a) e b) è sufficiente la motivazione documentata del direttore della biblioteca richiedente lo scarto.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali ed il Diritto D'Autore
Servizio II

Per il materiale di cui al punto c) è richiesta inoltre la verifica della presenza della pubblicazione oggetto della proposta di scarto presso una biblioteca aperta al pubblico e sita nella medesima regione ovvero presso archivi digitali istituzionali che garantiscano la conservazione e la consultazione dei documenti nel tempo.

Nel caso in cui per il materiale di cui al punto c) sia altresì ravvisabile un'obsolescenza dei contenuti, intesa come esaurimento dell'utilità della pubblicazione in connessione con l'aggiornamento della stessa o con il venire meno della sua funzione primaria, la verifica della disponibilità della pubblicazione può essere soddisfatta in ambito nazionale.

Art. 4. (Procedura di scarto)

Le biblioteche che intendano procedere allo scarto bibliografico inoltreranno le loro proposte alla Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore, con cadenza annuale entro il 31 marzo di ciascun anno.

Le proposte dovranno pervenire corredate dalla seguente documentazione:

a) verbale redatto da una Commissione consultiva interna, composta da almeno 3 membri compreso il Direttore della biblioteca con funzioni di presidente, dal quale emergano le motivazioni che inducono allo scarto e gli obiettivi che si intendono raggiungere, in accordo con il carattere distintivo della biblioteca e delle sue raccolte;

b) elenco del materiale sia cartaceo sia elettronico, che contenga tutti gli elementi idonei alla sua identificazione compresi i numeri attribuiti nel registro cronologico di entrata, di cui all'art. 5 del D.P.R. 417/95;

c) attestazione dell'avvenuta verifica come previsto nel precedente articolo.

La Direzione generale rilascerà l'autorizzazione sulla base della documentazione pervenuta, sentito il parere di un'apposita commissione istituita presso la Direzione generale medesima.

L'autorizzazione, disposta con decreto del Direttore generale, dà titolo alla biblioteca procedente ad apportare le necessarie scritture nel registro cronologico d'entrata e a dedurre il valore inventariale del materiale scaricato dalla consistenza patrimoniale.

Successivamente al ricevimento del Decreto, l'elenco del materiale di cui è stato autorizzato lo scarto verrà trasmesso alle due Biblioteche Nazionali Centrali che entro 30 giorni dovranno comunicare l'eventuale interesse ad acquisire i documenti oggetto di scarto. L'elenco verrà poi pubblicato sul sito istituzionale della Biblioteca, per un periodo non inferiore ai 90 giorni, in modo da consentire la presentazione di eventuali richieste di cessione da parte di istituzioni pubbliche o private senza fini di lucro. Allo scadere del suddetto termine, la biblioteca procedente ha facoltà di disporre l'alienazione gratuita ovvero la distruzione dei supporti di cui all'elenco autorizzato.

La biblioteca provvederà ad apportare le necessarie modifiche sui cataloghi e gli inventari cartacei e on-line.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Rossana Rummo)

ROMA, 6/11/2013
DECRETO N. 931

B